

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 16/03/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 28/10/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 25.03.2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di aprile 2017, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive;

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 714,16, (somma al netto dell'importo di € 307,52 ricevuto in sede di estinzione anticipata), di cui: € 751,68 a titolo di "commissioni accessorie"; € 270,00 a titolo di "spese fisse"; gli interessi legali dalla data di messa in mora e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha dato atto di aver provveduto, a seguito di presentazione del ricorso, al rimborso di € 464,79, corrispondente alla residua quota non goduta delle commissioni rete distributiva, determinata con criterio lineare *pro rata*, maggiorata delle spese del ricorso e degli interessi legali; ha eccepito la natura *up front* delle spese di istruttoria; ha svolto considerazioni in merito alla non applicabilità della sentenza della CGUE "Lexitor" ai rapporti orizzontali tra privati e, in ogni caso, ai rapporti già estinti; ha infatti affermato di non condividere le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF sul punto, puntualizzando che, in ogni caso, la stessa decisione ha chiarito che il proprio enunciato "non esaurisce il dibattito" sulla sentenza "Lexitor"; ha evidenziato che, ferme le osservazioni sull'applicabilità della sentenza della



CGUE, le modalità di rimborso delle “commissioni rete distributiva” sono contrattualizzate secondo un criterio validato dall’Arbitro; ha affermato che il criterio di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, anch’esso oggetto di pattuizione, dovrebbe in ogni caso essere quello della “curva di interessi”, come stabilito dal Coordinamento ABF; ha rappresentato che nessun rimborso è dovuto a titolo di oneri assicurativi non maturati in quanto il relativo costo è stato per intero sostenuto dalla concessionaria (ex art. 10 condizioni contrattuali); ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Infine, ha allegato copia dell’assegno circolare, dell’importo di € 464,79, inviato al ricorrente. Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento.

## DIRITTO

La parte ricorrente e l’intermediario resistente hanno dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate su 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Il contratto contiene condizioni contrattuali riconducibili alla categoria degli oneri *up front* (“spese di istruttoria”), come pure condizioni contrattuali riconducibili alla categoria degli oneri *recurring* (“commissioni rete distributiva”), di cui il ricorrente domanda la restituzione.

Al riguardo, il Collegio rileva che la recente decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, intervenuta in relazione alle conseguenze della sentenza *Lexitor* della CGUE sulle principali questioni oggetto del contenzioso ABF, ha statuito il principio di diritto per cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Pertanto, salva la ripetibilità degli oneri *recurring* secondo il criterio lineare, già pacificamente accolto dai Collegi ABF, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, è quello determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, e alla stregua di tale assunto il Collegio ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Nelle controdeduzioni l’intermediario ritiene che le statuizioni contenute nella sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia non siano applicabili ai rapporti orizzontali tra privati. Il Collegio non condivide tale assunto; al contrario, deve ritenersi pacifico che l’interpretazione delle disposizioni interne attuative del diritto dell’Unione sia da allineare alla statuizione della Corte. Infatti essa è investita ai sensi del Trattato del compito di garantire l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione, come ha riconosciuto in più occasioni la stessa Corte di Cassazione, rendendo decisioni in materia di interpretazione conforme, e quindi accogliendo le statuizioni della Corte di giustizia in merito, anche rispetto a norme di origine Unionale che reggono i rapporti tra privati (per tutte v. Cass. 11 dicembre 2012, nr. 22557), com’è quella da applicare nella specie.

L’intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 464,79 comprensiva di: a) residua quota non goduta delle commissioni rete distributiva determinata sulla base del “criterio lineare” (al netto di quanto già rimborsato a medesimo titolo in sede di conteggio estintivo, b) contributo di € 20,00 alle spese della procedura e c) interessi legali. La parte ricorrente ha confermato la ricezione della somma, la quale pertanto deve essere dedotta da quanto è da restituire al ricorrente.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, e in



applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riguardo alle commissioni e agli oneri oggetto di domanda è da restituire la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	10,63%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,91%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	40,91%	184,09		184,09
Commissioni rete distributiva				1.252,80	Recurring	60,00%	751,68	307,52	444,16
Rimborsi successivi all'estinzione								464,79	-464,79
<b>Totale</b>				1.702,80					<b>163,46</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 163,46) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 714,16) che non ha tenuto in conto i rimborsi ottenuti in epoca successiva all'estinzione del finanziamento e ha calcolato il rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria utilizzando il metodo *pro rata*. A tale somma si aggiungono gli interessi dal reclamo al saldo. Le spese legali non sono rimborsabili, stante la natura seriale del contenzioso, e il fatto che la difesa tecnica non è imposta da alcun provvedimento nel procedimento davanti ai Collegi ABF.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 163,46, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA